



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 158

DEL 31/07/2020

L'anno **duemilaventi** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **15:00** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
Vice Sindaco	SILVESTRI GIOVANNI		Si
Assessore	ACCIARRI MONICA		Si
Assessore	BRUGNI MASSIMILIANO		Si
Assessore	CARDINELLI MARCO	Si	
Assessore	CORRADETTI DARIO	Si	
Assessore	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	Si	
Assessore	STALLONE DOMENICO	Si	
Assessore	VALLESI MONIA		Si
Assessore	VOLPONI MARIA LUISA	Si	

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 4

Presiede il Sindaco **Dott. FIORAVANTI MARCO**

Partecipa il Segretario **Dott. VINCENZO PECORARO**

OGGETTO:

BILANCIO CONSOLIDATO 2019 - INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL "GRUPPO COMUNE DI ASCOLI PICENO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, modificando testualmente il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha individuato nell'esercizio 2015 quello a decorrere dal quale, le disposizioni relative al nuovo assetto contabile degli enti locali dovessero trovare obbligatoriamente applicazione;

- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato 4/4 al già citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- ai sensi del paragrafo 1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, Allegato 4/4 al già citato decreto legislativo 23 giugno 2011, il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, con le seguenti eccezioni:

- gli enti non sperimentatori possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016;
- i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per i quali la predisposizione del bilancio consolidato non è obbligatoria;

- ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020;

- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL.

RILEVATO che:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni ;
- 2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.
- Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
- 2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
- 3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
- In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in

mercati regolamentati.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

- nel documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2020-2022 e nella nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2020 -2022, approvati con deliberazione consiliare n. 12 del 14/05/2020 e che qui si intendono integralmente richiamati per quanto di interesse del presente provvedimento, sono evidenziate le società di capitale direttamente o indirettamente partecipate dal Comune di Ascoli Piceno;

- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato».

- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- 1) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento ().

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

- la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2019 è la seguente:

Parametri	Comune di Ascoli Piceno	%	Soglia
Totale attivo	€ 294.921.065,39	3%	€ 8.847.631,96
Patrimonio netto	€ 156.946.542,13	3%	€ 4.708.396,26
Ricavi caratteristici	€ 66.142.751,98	3%	€ 1.984.282,56

- la soglia complessiva delle società singolarmente considerate irrilevanti relativa all'esercizio 2019 è la seguente:

Parametri	Comune di Ascoli Piceno	%	Soglia
Totale attivo	€ 294.921.065,39	10%	€ 29.492.106,54
Patrimonio netto	€ 156.946.542,13	10%	€ 15.694.654,21
Ricavi caratteristici	€ 66.142.751,98	10%	€ 6.614.275,20

DATO ATTO, quindi, che il Comune di Ascoli Piceno non ha, allo stato attuale, organismi strumentali e che le società e gli enti strumentali cui partecipa o aderisce sono i seguenti:

Rif	Società/Ente	Percentuale di partecipazione/rappresentanza
-----	--------------	--

1	Ascoli Servizi Comunali surl	60,0000%
2	Asteria Soc. Cons. p. a.	1,0200%
3	CIIP spa - Cicli Integrati Impianti Primari	17,8800%
4	Ascoli Reti Gas srl	100,0000%
5	Piceno Sviluppo S.c.a.r.l.	1,1700%
6	SAT Società Aeroporto del Tronto S.p.A.	5,2600%
7	START S.p.A.	32,2400%
8	Tecnomarche S.c.a.r.l.	0,1800%
9	ATO 5 Marche Sud	13,0840%
10	Consorzio per l'Istituto Musicale "Gaspere Spontini"	50,0000%
11	CO.TU.GE. Consorzio turistico del comprensorio dei monti gemelli	25,0000%
12	Consorzio Universitario Piceno di Ascoli Piceno	61,67%
13	Istituto Superiore di Studi Medievali "Cecco d'Ascoli"	33,0000%
14	Piceno Consind	12,8200%
15	Fondazione rete lirica delle Marche	25,0000%
16	Bim Tronto	-
17	Start Plus scarl (tramite START S.p.A.)	27,0816%

- in base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati non fanno parte del gruppo comunale di Ascoli Piceno le seguenti società:

- Asteria Soc. Cons. p. a. – società per la quale è stata avviata una procedura concorsuale
- Piceno Sviluppo S.c.a.r.l. – società per la quale è stata avviata una procedura concorsuale
- SAT Società Aeroporto del Tronto S.p.A. - società partecipata a capitale pubblico/privato
- Tecnomarche S.c.a.r.l. – società per la quale è stata avviata una procedura concorsuale

- in base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio 4/4 sopra indicati non fanno parte del gruppo comunale di Ascoli Piceno i seguenti enti strumentali:

- Piceno Consind – consorzio obbligatorio di disciplina legislativa regionale non titolare di affidamenti diretti di servizi da parte del Comune
- Bim Tronto - consorzio obbligatorio di disciplina legislativa nazionale non titolare di affidamenti diretti di servizi da parte del Comune
- ATO 5 Marche Sud – ente strumentale partecipato a capitale pubblico che non risulta essere affidataria diretta effettiva di servizi pubblici (affidamento effettivo del servizio attribuito a CIIP SpA - Cicli Integrati Impianti Primari)

- in base alle soglie di irrilevanza economica o percentuale (in assenza conclamata di rapporti di affidamento diretto di servizi), sono fuori il perimetro di consolidamento:

- CO.TU.GE. Consorzio turistico del comprensorio dei monti gemelli
- Consorzio Universitario Piceno di Ascoli Piceno

- Fondazione rete lirica delle Marche

- in ragione dell'impossibilità di reperire presso i soggetti prospetti di bilancio omogenei nonché ulteriori informazioni necessarie alla procedura di consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, vengono esclusi dal perimetro di consolidamento:

- Consorzio per l'Istituto Musicale "Gaspare Spontini"
- Istituto Superiore di Studi Medievali "Cecco d'Ascoli"

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dato dal Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 e del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, che si intende integralmente riportato e ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali componenti del "Gruppo Comune di Ascoli Piceno", oltre al Comune di Ascoli Piceno, capogruppo, i seguenti organismi partecipati

ELENCO 1 - COMPONENTI "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI ASCOLI PICENO"			
1	Ascoli Servizi Comunali srl	60,0000%	Società controllata
2	CIIP spa - Cicli Integrati Impianti Primari	17,8800%	Società partecipata
3	Ascoli Reti Gas srl	100,0000%	Società controllata
4	START S.p.A.	32,2400%	Società partecipata
5	Consorzio per l'Istituto Musicale "Gaspare Spontini"	50,0000%	Ente strumentale partecipato
6	CO.TU.GE. Consorzio turistico del comprensorio dei monti gemelli	25,0000%	Ente strumentale partecipato
7	Consorzio Universitario Piceno di Ascoli Piceno	61,67%	Ente strumentale controllato
8	Istituto Superiore di Studi Medievali "Cecco d'Ascoli"	33,0000%	Ente strumentale partecipato
9	Fondazione rete lirica delle Marche	25,0000%	Ente strumentale partecipato
10	Start Plus scarl (tramite START S.p.A.)	27,0816%	Società partecipata

- 2) di individuare altresì, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato, i componenti del “Perimetro di Consolidamento del Comune di Ascoli Piceno, oltre al Comune di Ascoli Piceno, capogruppo, nei seguenti organismi partecipati:

ELENCO 2 – PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI ASCOLI PICENO”			
1	Ascoli Servizi Comunali surl	60,0000%	Società controllata
2	CIIP spa - Cicli Integrati Impianti Primari	17,8800%	Società partecipata
3	Ascoli Reti Gas srl	100,0000%	Società controllata
4	START S.p.A.	32,2400%	Società partecipata
5	Start Plus scarl (tramite START S.p.A.)	27,0816%	Società partecipata

- 3) di demandare al Responsabile del settore Finanziario, ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune di Ascoli Piceno;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui al punto 2);
- 5) di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Rif.to proposta di delibera: 46 del 30/07/2020

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2019 - INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL "GRUPPO COMUNE DI ASCOLI PICENO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

Responsabile SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO, TRIBUTI

MATTIOLI CRISTINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Rif.to proposta delibera: 46 del 30/07/2020

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2019 - INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL “GRUPPO COMUNE DI ASCOLI PICENO” E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, MATTIOLI CRISTINA per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 31/07/2020 prescritto dall'art.49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 ha espresso il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MATTIOLI CRISTINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Dott. FIORAVANTI MARCO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
---	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.